

NUM. 3 DI REPERTORIO – SCHEMA DI CONTRATTO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACCESSIBILITÀ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA NAZIONALE INTERSEZIONE VIA ALDO MORO IN PROSSIMITÀ DEL COMPLESSO SCOLASTICO F.LLI D'ITALIA IN COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG).

CUP: B97G22000120005 CIG: 9182012401

L'anno duemilaventidue addi ventinove del mese di luglio in Costa Volpino nella Residenza Municipale.

Con la presente scrittura privata:

- a) il COMUNE DI COSTA VOLPINO, di seguito denominato "Comune" con sede a Costa Volpino P.zza Caduti di Nassiriya n. 3 Codice fiscale 00572300168 rappresentato dalla GEOM. FRANCESCA PERTESANA, nata a Lovere (BG) il 19/06/1967, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Comune di Costa Volpino - C.F./P.I. 00572300168 - domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
- b) il SIG. RIVADOSSI DAVIDE nato a Borno (Bs) il 22/05/1971 in qualità di Legale Rappresentante, della ditta D.A.M. IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palline n.14, 25042 Borno (Brescia), Part. IVA e C.F. 02083160982 e domiciliato per la carica presso la sede sociale.

PREMESSO:

- che con determina del Responsabile dell'Area Governo del Territorio n. 235 del 26 luglio 2022 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria per accessibilità e l'abbattimento di barriere architettoniche in Via Nazionale all'intersezione con Via Aldo Moro in prossimità del complesso scolastico F.Ili d'Italia in comune di Costa Volpino (BG)" dal Geometra SORLINI ROBERTO (C.F.: SRLRRT73D02B149F), nato a Breno (BS) e residente a Costa Volpino (BG) in Via Torrione n. 1, CAP 24062, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dello "Studio Tecnico Francesco Mazzucchelli Architetto & Roberto Sorlini & Fabrizio Rinaldi Geometri" con sede in Via Torrione n. 1 CAP 24062 Città Costa Volpino Prov. BG, Cod. Fiscale 03902450166, P. IVA 03902450166, tel. 035973062 Fax 035973062 pec. roberto.sorlini@geopec.it, per una somma complessiva di € 41.397,72, così suddivisa: € 34.002,96 a base d'appalto di cui € 31.300,24 per importo esecuzione dei lavori e € 2.702,72 per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 7.394,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione n. 237 del 26 luglio 2022 da parte del Responsabile dell'Area Governo del Territorio con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta la procedura di affidamento diretto in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 attraverso la piattaforma Sintel messa a disposizione on-line da Aria Lombardia (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli acquisti), previa richiesta di preventivo a n. 3 (tre) operatori economici;
- che con determinazione n. 241 del 28 luglio 2022 a firma del Responsabile dell'Area Governo del Territorio

sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta D.A.M. IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palline n.14, 25042, Borno (Bs), CAP Comune (Provincia), Part. IVA e C.F. 02083160982, al prezzo netto di € 33.971,66 comprensivo di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) e al netto dell'IVA al 4%, derivante da uno sconto del 0,10% sull'importo a base di gara. Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto, in esecuzione dei predetti atti, i detti componenti stipulano e convengono quanto appresso:

ART. 1. Il Comune di Costa Volpino, come sopra rappresentato, dà e concede in appalto alla Ditta D.A.M. IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Palline n.14 Borno (Bs), Part. IVA e C.F. 02083160982 d'ora in avanti denominata Ditta, che accetta, l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria per accessibilità e l'abbattimento di barriere architettoniche in Via Nazionale all'intersezione con Via Aldo Moro in prossimità del complesso scolastico F.lli d'Italia in comune di Costa Volpino (BG)".

ART. 2. La Ditta si impegna ad eseguire i lavori alle condizioni contenute nel presente contratto, nel progetto e nel capitolato speciale d'appalto, atti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, approvati con la determinazione citata in premessa, sotto la direzione e sorveglianza del Direttore dei Lavori Geometra SORLINI ROBERTO (C.F.: SRLRRT73D02B149F), nato a Breno (BS) e residente a Costa Volpino (BG) in Via Torrione n. 1, CAP 24062, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dello "Studio Tecnico Francesco Mazzucchelli Architetto & Roberto Sorlini & Fabrizio Rinaldi Geometri" con sede in Via Torrione n. 1 CAP 24062 Città Costa Volpino Prov. BG, Cod. Fiscale 03902450166, P. IVA 03902450166, tel. 035973062 Fax 035973062 pec. roberto.sorlini@geopec.it, nominato con determinazione n. 120 del 03.05.2022 a firma del Responsabile dell'Area Governo del Territorio.

ART. 3. L'importo complessivo del contratto per i lavori di che trattasi è stabilito in € 33.971,66 oltre ad i.v.a. costituito da € 31.268,94 per importo esecuzione dei lavori e € 2.702,72 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

ART. 4. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 103, di € 1.766,53 come risulta da idonea polizza fideiussoria n. 254578586 stipulata in data 29.07.2022 con la Società "ALLIANZ S.P.A." - Agenzia di Darfo Boario Terme con sede in via San Martino n.30.

ART. 5. Nel caso d'inadempienze contrattuali l'Amministrazione del Comune stipulante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e la Ditta dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione delle opere, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 6. Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

a) il termine per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto è fissato in complessivi 41 (quarantuno) come da cronoprogramma dei lavori; I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati

entro e non oltre il 08.09.2022 di conseguenza avranno una durata di giorni 41 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori prevista entro il 29.07.2022.

b) la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è pari al 1,00 (uno) per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Appaltatore, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell'appaltatore. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l'Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall'eccessiva durata della sospensione.

c) i pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato, ogni volta che i lavori eseguiti raggiungono un importo non inferiore a € 25.000,00 (venticinquemilaeuro).

ART. 7. La Ditta si obbliga:

a) ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;

b) a rispettare tutte le norme del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. di cui all'art. 217, del D.lgs 50/2016.

ART. 8. È vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora la Ditta.

ART. 9. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, la Ditta si obbliga ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabili nelle località che per la categoria venga successivamente stipulato. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 10. La Ditta è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

ART. 11. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,

se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, neanche a titolo di risarcimento danni.

ART. 12. L'appaltatore trasmette all'Amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici.

L'appaltatore trasmette, inoltre, periodicamente all'Amministrazione committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 13. L'amministrazione stabilisce, a carico della Ditta esecutrice, l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 14. La Ditta si obbliga, altresì, all'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse ed enti scuola per l'addestramento professionale. Il mancato versamento dei contributi e competenze stabilite per tali fini costituisce inadempienza contrattuale, soggetta alle sanzioni amministrative previste dal contratto stesso. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 15. La Ditta è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso amministrazioni pubbliche e private e verso terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori.

ART. 16. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile n 2000, n. 145.

ART. 17. Alla Ditta le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante P.E.C. Posta Elettronica Certificata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato della Ditta dal Tecnico Comunale o dal Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente al titolare della Ditta.

ART. 18. Clausola n. 1 La sottoscritta Ditta si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia e all'Amministrazione Comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio. Clausola n. 2 La sottoscritta Ditta si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni

personali, ecc.”). L'inosservanza delle suddette clausole, determinerà la risoluzione del contratto stesso (clausola risolutiva espressa).

ART. 19. L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, che viene consegnato in copia, e che il predetto appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 20. La ditta, a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, in vigore dal 07/09/2010, restando inteso che in difetto, nel caso in cui le transazioni non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010. La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. il CUP dell'intervento è B97G22000120005, il codice CIG: 9182012401.

ART. 21. – Letto confermato e sottoscritto:

L'impresa D.A.M. IMPIANTI S.r.l. nella persona del SIG. RIVADOSSI DAVIDE in qualità di Legale Rappresentante
Il Funzionario del Comune di Costa Volpino nella persona della geom. PERTESANA FRANCESCA

Per la Società SIG. RIVADOSSI DAVIDE _____

per l'Ente GEOM. FRANCESCA PERTESANA _____